

Pubblicato il 19/04/2022

N. 00380/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00646/2021 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 646 del 2021, proposto da

-OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Nicola Fava e Pier Giuseppe Fissore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ispettorato territoriale del lavoro di Torino e Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino e presso la stessa domiciliati in Torino, via dell'Arsenale, n. 21;

per l'annullamento

- del provvedimento di rigetto (Registro Ufficiale -OMISSIS-), trasmesso dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Torino, con cui è stato comunicato alla -OMISSIS- s.r.l. che in esito all'istanza del -OMISSIS- con la quale la medesima chiedeva l'autorizzazione all'installazione di impianti audiovisivi ai sensi dell'art. 4 legge n. 300/70 presso il proprio punto vendita sito in Carmagnola (TO), così si esprimeva: "Respinge l'istanza in oggetto, confermando le argomentazioni espresse con il preavviso di rigetto prot. n. -OMISSIS- che qui si intendono integralmente richiamate";

- nonché ed in ogni caso per l'annullamento di tutti gli atti e i provvedimenti presupposti, antecedenti, consequenziali, successivi e comunque connessi al predetto atto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Torino e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2022 la dott.ssa Valentina Caccamo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. -OMISSIS- s.r.l. è una società che si occupa della fornitura dei servizi per l'installazione e l'utilizzo di reti informatiche, ivi compresa la vendita di reti in fibra ottica e attrezzature ed apparecchiature utili per la connessione ad internet.

2. In data -OMISSIS-, ha inoltrato all'Ispettorato territoriale del lavoro di Torino (anche solo "Ispettorato") istanza di autorizzazione all'installazione di impianti audiovisivi ex art. 4 legge n. 300/1970 presso il punto vendita sito nel Comune di Carmagnola.

3. Nella predetta istanza, in particolare, la società ha precisato che l'installazione di detti dispositivi sarebbe dettata dalla necessità di tutelare il patrimonio aziendale, rappresentando le seguenti circostanze:

- alla reception dell'unità locale sono presenti un registratore di cassa, con relativa cassetta per i contanti, e il computer utilizzato dall'addetta presente all'accoglienza della clientela;

- la dipendente in loco, oltre alla vendita e all'incasso per i servizi resi, è autorizzata al ritiro di pagamenti elettronici o in contanti delle fatture;

- sono presenti dotazioni aziendali potenzialmente soggette a furti, che possono essere posizionate, considerate le ridotte dimensioni del locale, solo di fronte all'entrata.

4. L'Ispettorato ha quindi comunicato il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90, ritenendo che, sulla base di quanto specificato nell'istanza, non emergessero particolari circostanze di fatto tali da rendere necessario il ricorso alla videosorveglianza.

5. All'esito del contraddittorio infraprocedimentale, con provvedimento del -OMISSIS- l'amministrazione ha rigettato la richiesta di autorizzazione all'installazione di impianti audiovisivi presentata da -OMISSIS-.

6. Avverso tale provvedimento è insorta la società ricorrente per chiederne l'annullamento in quanto illegittimo, affidando il gravame ad un unico articolato motivo rubricato "*Violazione e falsa applicazione dell'art. n.4 Legge n. 300/1970. Difetto assoluto dei presupposti legittimanti. Eccesso di potere. Ingiustizia grave e manifesta*".

7. Si è costituito in giudizio il ministero con memoria solo di stile per resistere al ricorso.

8. Alla camera di consiglio fissata per la trattazione dell'istanza cautelare, parte ricorrente ha rinunciato alla misura e, all'udienza di merito del 25 gennaio 2022, la causa è passata in decisione.

9. Il ricorso è fondato.

10. Il provvedimento impugnato risulta, sotto il profilo motivazionale, confermativo delle ragioni espresse dall'amministrazione nel preavviso di rigetto, che, sostanzialmente, si incentrano sull'insussistenza di elementi atti a giustificare l'adozione di strumenti di videosorveglianza rispetto alla tipologia e quantità di beni aziendali alla cui protezione essi sarebbero diretti, nonché sulla mancanza di proporzionalità tra il fine di tutela perseguito e il sacrificio dei diritti dei lavoratori con l'introduzione di un sistema di videocontrollo attivo 24/24h.

In particolare, secondo l'amministrazione:

- non sussisterebbero esigenze di tutela del patrimonio aziendale tali da legittimare il ricorso alla videosorveglianza anziché a misure alternative meno limitative dei diritti dei lavoratori;

- i dipendenti verrebbero sottoposti a un controllo continuativo e non meramente incidentale, essendo l'impianto attivo anche durante l'orario di lavoro, in violazione dei principi di proporzionalità, correttezza e non eccedenza rispetto al fine perseguito;

- la modalità di pagamento elettronica, oggi ampiamente diffusa, sarebbe adeguata a tutelare dal rischio di furto degli incassi quotidiani.

11. Nessuna delle motivazioni indicate dall'amministrazione nel respingere la richiesta di -OMISSIS- risulta condivisibile.

12. Ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 300/1970, "*gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale*", previo accordo collettivo stipulato dalle rappresentanze sindacali o autorizzazione all'installazione da parte della competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

Come correttamente evidenziato dalla ricorrente, i beni presenti all'interno del negozio – prodotti destinati alla vendita, registratore di cassa, contanti – appartengono certamente al patrimonio aziendale, costituito, secondo la definizione ormai invalsa, da tutti i mezzi, siano essi beni materiali e immateriali economici, diritti (quali i crediti verso terzi) e vincoli gravanti sul patrimonio (ad esempio i debiti) che un soggetto aziendale dispone in un determinato momento.

È evidente che l'individuazione del patrimonio aziendale dipenda, in concreto, dal tipo di attività esercitata dall'impresa, per cui non può negarsi la possibilità di ricorrere a sistemi di videosorveglianza sulla base della ritenuta scarsa rilevanza dei beni del patrimonio aziendale. Anche la possibilità di ricorrere a strumenti meno limitativi dei diritti dei lavoratori o l'evidenziata sproporzione tra il fine (la tutela del patrimonio aziendale) e il mezzo utilizzato (l'impianto di videosorveglianza), evocati dall'amministrazione, si risolvono in affermazioni teoriche e del tutto svincolate dalle caratteristiche concrete della realtà aziendale e commerciale cui l'istanza della ricorrente fa riferimento. Né l'amministrazione ha indicato, al di là di dette generiche contestazioni, puntuali ragioni per cui, nel caso concreto, si debba negare alla ricorrente la possibilità di installazione di videocamere di sorveglianza a protezione dei beni aziendali sopra specificati, che sono, peraltro, gli unici presenti all'interno del negozio in relazione alla tipologia di attività commerciale ivi esercitata.

13. Parimenti, non può giustificare il diniego opposto dall'Ispettorato la circostanza che le telecamere siano attive anche durante l'orario di lavoro, poiché il rischio che detti beni – alcuni dei quali, come anzidetto di piccole dimensioni e posti necessariamente in prossimità dell'entrata del punto vendita – siano sottratti o danneggiati da terzi è certamente presente anche, e a maggior ragione, durante l'apertura del punto vendita.

14. Infine, non è dato comprendere come la diffusione di modalità di pagamento elettroniche possa rendere superfluo il ricorso a sistemi interni di videosorveglianza. Si tratta, invero, di una circostanza irrilevante rispetto alla valutazione, da parte dell'Ispettorato, della richiesta della ricorrente di installare le predette telecamere, essendo l'impianto finalizzato alla tutela di tutti i beni presenti all'interno del punto vendita,

comprensivi anche – ma non solo – dei contanti incassati quotidianamente durante le operazioni commerciali.

15. In conclusione, il ricorso risulta fondato per le ragioni sopra esposte e, conseguentemente, deve essere accolto.

16. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Condanna le amministrazioni resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio in favore di - OMISSIS- S.r.l., che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00) oltre iva, accessori di legge e rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Gianluca Bellucci, Presidente

Marcello Faviere, Referendario

Valentina Caccamo, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Valentina Caccamo

IL PRESIDENTE

Gianluca Bellucci

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.